SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

VENERDÌ 13 APRILE 1962

(145ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Misura dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione sullo spirito impiegato nella preparazione di vini vermouth e marsala » **(1747) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag* 2620
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2620
PIOLA, *relatore* 2620

« Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative » **(1788)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2594, 2595, 2605, 2606
DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* 2595
FORTUNATI 2605
PIOLA, *f.f. relatore* 2594, 2605, 2606
RUGGERI 2594

« Ritenute di acconto su compensi sog getti all'imposta di ricchezza mobile in categoria C-1 e disposizioni in materia di contributi governativi » **(1830)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2607, 2609
BERGAMASCO 2608
FORTUNATI 2607, 2608, 2609
OLIVA 2609
PIOLA, *relatore* 2607, 2608, 2609

« Iniziative per lo sviluppo dei servizi presso le Amministrazioni delle imposte dirette delle tasse e imposte indirette sugli affari » **(1987)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2611, 2616, 2617, 2618
BERTOLI 2612, 2613
CENINI 2615
DE LUCA 2616
FORTUNATI 2612, 2613, 2615, 2618
OLIVA 2612, 2615, 2616
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2613. 2614, 2618
PIOLA 2612, 2613, 2614
RODA 2614, 2615
SPAGNOLLI, *relatore* 2611, 2612, 2617

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Giovine, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Mott, Oliva, Parri, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Giacometti è sostituito dal senatore Ronza.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro e per la marina mercantile Dominedò.

C E N I N I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative » (1788) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Piola, in assenza momentanea del relatore De Luca, di riassumere quanto ha formato oggetto della discussione della seduta precedente.

P I O L A , *f.f. relatore.* La discussione, rinviata ad oggi per qualche chiarimento e per l'esame da parte del Governo di un emendamento, si è svolta in questi termini: gli emendamenti ai numeri 48, 210 e 229, richiamati nell'articolo 1, sono già stati approvati. Sono stati, inoltre, approvati gli articoli aggiuntivi 1-*bis* e 2-*bis*. Il Ministero delle finanze — che ha fatto presente al relatore l'urgenza del provvedimento — ha fatto sapere che sarebbe favorevole ad un nuovo emendamento concernente la licenza per il porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche e bastoni animati (numero 47 della tabella allegata al testo unico).

R U G G E R I . Ci sono ancora i bastoni animati?

P I O L A , *f.f. relatore.* Sembra di sì. Il Ministero ha fatto sapere che si era dimenticato di aggiungere tale emendamento, che pertanto io propongo alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Do lettura del primo comma dell'articolo 1, quale risulta con l'aggiunta del n. 47, e del nuovo testo dello stesso n. 47 proposto dal senatore Piola:

Art. 1.

« I numeri 47, 48, 56, 113, 150, 159, 160, 199, 210, 211 e 229 della tabella allegato *A* al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, sono sostituiti dai seguenti:

n. 47 - 1) Licenza annuale per il porto di una delle sottoindicate armi (articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773):

a) pistola, rivoltella e pistola automatica, lire 10.000;

b) bastone animato, lire 9.000;

2) Licenze di cui alla lettera *a*) per le guardie giurate forestali e campestri, private e comunali e per le guardie giurate addette ai concorsi di bonifica e di irrigazione, lire 500.

Il testo attuale delle note, quale risulta dal testo unico, rimane invariato, tranne la sostituzione, nel terzo comma, delle parole: « 22 novembre » con le altre: « 22 dicembre ». Trattasi di correzione di errore materiale.

Metto in votazione i suddetti emendamenti concernenti il n. 47.

(*Sono approvati*).

P I O L A , *f.f. relatore.* Vi è poi la proposta del senatore Ruggeri, sulla quale pare

che sia intervenuto un accordo con il Ministero della marina mercantile.

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Do atto alla Commissione che il testo proposto risponde alle aspettative dei diversi presentatori di emendamenti.

Il nuovo testo emendato delle note che il Ministero propone e nel quale sono accolte — ed in alcuni punti perfino migliorate — le proposte della Commissione, potrebbe essere il seguente.

« La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Il permesso di pesca deve indicare il nome o il numero della nave o del galleggiante, il tipo, le caratteristiche principali, la stazza lorda, la potenza dell'apparato motore in cavalli asse, l'ufficio d'iscrizione, il nome dell'armatore e il genere degli strumenti pescherecci.

Nel caso di mutamento dell'armatore si deve procedere al rilascio di un nuovo permesso col pagamento della relativa tassa.

Analogamente deve procedersi nel caso di smarrimento o distruzione del permesso.

È escluso il rilascio di duplicati del documento in parola.

Non è tenuto all'obbligo del pagamento delle tasse il naviglio peschereccio a propulsione meccanica avente una stazza lorda inferiore alle sei tonnellate ».

La prima e la seconda colonna della tabella vanno modificate come segue:

« Tassa di rilascio	. . .	L. 2.000
Tassa annuale:		
da tonnellate 6 a 25	. . .	» 1.000
» » 26 a 50	. . .	» 2.000
» » 51 a 150	. . .	» 3.000
oltre	. . .	» 5.000 ».

Mi sembra che tutte le norme siano state semplificate al massimo e che gli onorevoli senatori possano dare atto che il Ministero è venuto incontro ed è andato anche oltre, non senza sforzo, a tutte le proposte avanzate dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti gli emendamenti al n. 56 della tabella dei quali il Sottosegretario Dominedò ha dato lettura.

(*Sono approvati*).

Metto in votazione l'articolo 1, che con gli emendamenti approvati risulta così formulato:

Art. 1.

I numeri 47, 48, 56, 133, 150, 159, 160, 199, 210, 211 e 229 della tabella allegato *A* al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, sono sostituiti dai seguenti:

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	*NOTE*
47	1) Licenza annuale per il porto di una delle sottoindicate armi (art. 42 del T. U. delle leggi di P. S. approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773):			La tassa di concessione governativa controindicata e l'imposta di bollo, di cui al n. 41, lett. *b*) della tariffa all. *A*, al D. P. R. 25 giugno 1953, n. 492, sono riscosse in modo ordinario la prima, in modo virtuale la seconda, dall'Ufficio del registro del luogo in cui ha sede l'autorità di P. S. che rilascia il titolo.
	a) pistola, rivoltella o pistola automatica . . .	10.000	ordinario	
	b) bastone animato . .	9.000	»	Le guardie di cui al n. 2, che sono vincolate agli enti o alle persone che hanno promosso la loro nomina, perdono il diritto alla licenza di porto di armi a tassa ridotta quando venga a cessare la loro qualità di guardia giurata per l'estinzione del loro vincolo agli enti ed alle persone suddette; e, nel caso in cui passino alle dipendenze di altri enti o persone, debbono essere nuovamente confermate dal Prefetto ed ottenere il rilascio di una nuova licenza di porto d'armi.
	2) licenze di cui alla lettera *a*) per le guardie giurate, forestali e campestri, private e comunali e per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica e di irrigazione	500	»	Per i commessi dei commercianti di armi e di coloro che esercitano l'industria delle riparazioni delle armi non è richiesta la licenza di porto d'armi, ove vengano osservate le disposizioni di cui all'art. 52 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R. D. 6 maggio 1940, n. 635) e cioè essere muniti di apposita tessera di riconoscimento vidimata dall'autorità di P. S. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi, ovvero di nulla osta rilasciato dal questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo (art. 1 del D. L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella Legge 22 dicembre 1956, n. 1452).
				Qualora nei regolamenti generali di amministrazione sia preveduto che, nell'interesse pubblico, talune categorie di personale civile, dipendente direttamente dallo Stato ed addetto permanentemente ad un determinato servizio, vadano armate, la relativa autorizzazione viene rilasciata senza pagamento di tassa. L'autorizzazione abilita il concessionario a portare l'arma soltanto per difesa personale, durante il servizio e per recarsi al luogo ove esercita le proprie mansioni e farne ritorno (art. 74 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
				Agli ufficiali in servizio attivo permanente delle Forze armate dello Stato può essere concessa licenza gratuita di porto di rivoltella o pistola

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	*NOTE*
				anche quando vestono l'abito civile (art. 75 del regolamento di P. S.). Per la concessione a titolo di reciprocità dei permessi gratuiti di porto d'armi al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali (art. 79 del regolamento di P. S.). Può essere concessa la licenza gratuita, su motivata richiesta da parte dei competenti organi direttivi, ai funzionari dell'amministrazione finanziaria incaricati di un determinato servizio per i quali si ravvisi, nell'interesse del servizio medesimo, l'opportunità di andare armati.
48	Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (articolo 42 del T. U. delle leggi di P. S. succitato, art. 8 del T. U. delle leggi sulla caccia approvato con R. D. 5 giugno 1939, n. 1016 ed art. 9 dello stesso testo unico modificato dal D.L.L. 31 agosto 1945, n. 641): 1) per porto di fucile ad un colpo . . . . . . 2) per porto di fucile a 2 colpi . . . . . . 3) per porto di fucile a più di 2 colpi	 6.000 8.000 12.000	 ordinario » »	Le tasse di concessione governativa controindicate e l'imposta di bollo di cui al n. 41, lett. *b*) della tariffa allegato *A* al D. P. R. 25 giugno 1953, n. 492, sono riscosse in modo ordinario le prime, in modo virtuale la seconda, dall'Ufficio del registro del luogo in cui ha sede l'autorità di P. S. che rilascia il titolo. All'atto del pagamento delle tasse controindicate ogni cacciatore, ad eccezione degli agenti di vigilanza, deve inoltre versare la sopratassa di cui all'art. 91, n. 1, del R. D. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, nonchè il diritto a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali di cui all'articolo 4, n. 3 della Legge 11 aprile 1938, n. 612 e successive modificazioni. Per l'applicazione della tassa di lire 12.000 basta che il fucile, qualunque sia il suo congegno, abbia la possibilità di sparare più di due colpi consecutivi (fucili automatici o a ripetizione, a tre canne e simili). In caso di rifiuto della licenza il richiedente può ottenere il rimborso delle somme versate per tassa e sopratassa. La licenza di caccia autorizza il porto di più fucili quando ciò sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia. Chi esercita la caccia soltanto con cani levrieri, con furetto o con falchi, deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile con conseguente pagamento della tassa di cui al n. 2 controindicato. E' però consentito che il cacciatore si faccia aiutare, per condurre i cani o per portare il furetto o i falchi, da persone non munite di licenza (art. 7, 2° comma del testo unico delle leggi sulla caccia approvato con R. D. 5 giugno 1939, n. 1016).

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	*NOTE*
56	Permesso rilasciato dalla Capitaneria di porto ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 26 settembre 1912, n. 1107, sostituito dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1954, n. 747, a cittadini italiani, proprietari, armatori o pescatori ed a società per la pesca con navi, battelli, barche ed altri galleggianti a vapore o a motore meccanico:			La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Il permesso di pesca deve indicare il nome o il numero della nave o del galleggiante, il tipo, le caratteristiche principali, la stazza lorda, la potenza dell'apparato motore in cavalli asse, l'ufficio di iscrizione, il nome dell'armatore e il genere degli strumenti pescherecci. Nel caso di mutamento dell'armatore deve procedersi al rilascio di un nuovo « permesso » col pagamento della relativa tassa. Analogamente deve procedersi nel caso di smarrimento o distruzione del permesso. È escluso il rilascio di duplicati del documento in parola. Non è tenuto all'obbligo del pagamento delle tasse il naviglio peschereccio a propulsione meccanica avente una stazza lorda inferiore alle 6 tonnellate.
	tassa di rilascio	2.000	ordinario	
	tassa annuale:			
	da tonn. 6 a 25	1.000	»	
	da tonn. 26 a 50	2.000	»	
	da tonn. 51 a 150	3.000	»	
	oltre tonn. 150	5.000	»	
133	Autorizzazione rilasciata dall'Ufficio del registro alle ditte industriali e commerciali, nonchè agli esercenti di pubblici esercizi, a detenere macchine frigorifere o qualsiasi altro apparecchio atto alla produzione del freddo, da utilizzare per uso proprio:			L'autorizzazione viene rilasciata, per ciascuna macchina o apparecchio frigorifero, dall'Ufficio del registro, nella cui circoscrizione ha sede la ditta o l'esercizio e non è soggetta a vidimazione annuale. La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce. Per le macchine ed apparecchi di nuovo impianto la domanda per ottenere l'autorizzazione col conseguente pagamento della tassa dovuta deve essere presentata non oltre quindici giorni dalla data di acquisto dell'apparecchio o della macchina frigorifera, risultante dalla fattura. L'autorizzazione viene rilasciata, per ciascun frigorifero, su apposito libretto, intestato alla ditta proprietaria o detentrice dell'apparecchio, recante i dati e l'indicazione delle caratteristiche tecniche dell'apparecchio stesso, previo pagamento della tassa dovuta in relazione alla potenza in frigorie ore. Il libretto deve sempre accompagnare la macchina o l'apparecchio frigorifero e deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza o degli uffici finanziari. Con decreto del Ministro per le finanze è approvato il modello del libretto da usarsi per il rilascio dell'autorizzazione suddetta e per
	Tassa di rilascio e tassa annuale:			
	per macchine od apparecchi che producono fino a 350 frigorie ore	2.000	ordinario	
	da 351 a 600 frigorie ora . .	3.000	»	
	da 601 a 1.050 frigorie ora	4.000	»	
	da 1.051 a 2.400 frigorie ora	5.000	»	
	da 2.401 a 3.750 frigorie ora	7.000	»	
	da 3.751. a 5.000 frigorie ora	8.000	»	
	da 5.001 a 7.000 frigorie ora	10.000	»	
	da 7.001 a 9.000 frigorie ora	12.000	»	
	oltre 9.000	15.000	»	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	*NOTE*
				il pagamento della tassa controindicata. Qualora le ditte o gli esercenti non intendano più far uso delle macchine e degli apparecchi frigoriferi dovranno presentare apposita denuncia al competente Ufficio del registro entro il 31 dicembre, previo pagamento della somma di lire 200 per spese e diritti di suggellamento per ogni macchina o apparecchio. Qualora la stessa ditta industriale o commerciale o lo stesso esercente abbia ottenuto l'autorizzazione per la detenzione, per proprio uso, di più di una macchina, la tassa controindicata è dovuta per intero per la macchina od apparecchio di maggiore potenza, mentre è ridotta a metà per le altre macchine od apparecchi di uguale o minore potenza, sempre che le macchine o gli apparecchi vengano usati nel medesimo stabilimento o locale od esercizio. La potenza è rappresentata dal maggiore o minore numero di frigorie ore installate. La tassa annuale controindicata e ridotta a metà per le seguenti categorie, che utilizzano annualmente le macchine ed apparecchi frigoriferi per un periodo non superiore a sei mesi: 1) alberghi stagionali; 2) pubblici esercizi (bar, caffè, gelaterie, ristoranti, ecc.) che hanno licenza stagionale di esercizio; 3) stagionatori e produttori di formaggio gorgonzola e formaggi a grana molle in genere; 4) esercizi che provvedono esclusivamente alla macellazione e lavorazione di carni suine (norcinerie); 5) venditori ambulanti di gelati con licenza stagionale. La riduzione a metà della controindicata tassa annuale, compete anche alle seguenti categorie industriali e commerciali, a condizione che nella domanda da presentarsi all'Ufficio del Registro per ottenere la prescritta autorizzazione per detenere macchine od apparecchi frigoriferi per uso proprio, dichiarino il periodo continuativo, non superiore a mesi sei, di utilizzazione delle macchine od apparecchi frigoriferi e paghino all'Ufficio del registro, oltre la tassa di concessione governativa dovuta, lire 200 per spese e diritti di suggellamento o

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	*NOTE*
				di dissuggellamento per ogni macchina od apparecchio frigorifero: 1) grossisti provinciali per le zone di consumo di formaggi molli, burro, salame e baccalà; 2) grossisti ed esportatori di frutta fresca (ciliege, pesche, ecc.) esclusi i commercianti di agrumi; 3) grossisti di birra; 4) concentratori di vini mosti; 5) esercenti gli stabilimenti enologici per la conservazione dei mosti e dei vini (comuni, fini e spumanti); 6) esercenti le principali fabbriche di spiriti di 2ª categoria (ricavati da vini, vinacce, cascami della vinificazione e frutta) e di grappa, nonchè i trasformatori di alcool per la fabbricazione di liquori, acquavite ed altre bevande alcooliche; 7) esercenti le seccherie di merluzzo; 8) esercenti industria chimica farmaceutica; 9) esercenti industria esplosivi, 10) esercenti industria profumi compresi i sintetici; 11) esercenti industria sieri e vaccini; 12) esercenti industria gas disciolti; 13) esercenti industria prodotti opoterapici; 14) esercenti industria colle e gelatine; 15) esercenti dei caseifici industriali; 16) esercenti degli stabilimenti industriali di stagionatura di formaggi diversi da quelli suindicati; 17) esercenti industria di salumifici; 18) esercenti industria della birra; 19) esercenti industria del malto; 20) esercenti industria delle bevande gassate; 21) esercenti industria delle fibre artificiali. Con decreto del Ministro per le finanze può essere aggiornato l'elenco delle categorie industriali e commerciali cui compete la riduzione a metà della tassa. È esentata dal pagamento delle tasse controindicate la detenzione, per proprio uso, da parte di ditte industriali e commerciali, nonchè da parte di esercenti di pubblici esercizi, di macchine od apparecchi di

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	*NOTE*
				riserva inattivi ed a tale uopo suggellati dagli Uffici tecnici erariali o dalla Guardia di Finanza. Gli oneri relativi all'applicazione o rimozione dei suggelli sono a carico delle ditte od esercenti interessati.
150	Autorizzazione per impianti di condutture elettriche (articoli 108 e 113 del testo unico delle leggi sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, numero 1775, ed articolo 78 delle istruzioni ministeriali dell'11 aprile 1936):			L'autorizzazione è necessaria tanto per le nuove opere quanto per le varianti a quelle esistenti (articolo 111 del testo unico controindicato). Quando la linea elettrica interessa il territorio di più provincie e competenti a tale autorizzazione siano le prefetture, essa è data dai rispettivi prefetti con unico provvedimento e con provvedimenti connessi, col pagamento di una unica tassa (articolo 78 delle istruzioni ministeriali 11 aprile 1936). La tassa, che è dovuta anche per le autorizzazioni provvisorie date ai sensi dell'articolo 113 del testo unico succitato, non va corrisposta ove detta autorizzazione diventi definitiva. Per gli impianti di condutture elettriche regolarmente autorizzati non è dovuta altra tassa sugli atti di sottomissione, consenso o benestare delle competenti autorità per l'attraversamento o l'appoggio sui beni indicati nell'articolo 120 del citato testo unico.
	per condutture fino a 120 volts	100	con marche	
	per condutture da 121 a 10.000 volts	200	»	
	per condutture da 10.001 a 50.000 volts	500	»	
	per condutture di oltre 50.000 volts	1.000	»	
159	Autorizzazione per l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade a mezzo di installazioni od ingombri, per occupazione di suolo stradale a mezzo di veicoli, baracche, banchi, tende e simili in occasione di fiere e mercati e per ogni altra occupazione di suolo stradale (articolo 7 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1959, n. 393):			Tale tassa non è dovuta per le autorizzazioni rilasciate ai commercianti ambulanti muniti di licenza, che esercitano la loro attività senza autoveicoli o servendosi di autoveicoli di portata non superiore a quintali dieci. La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
	se l'autorizzazione ha durata:			
	di 1 giorno	100	con marche	
	non superiore ad 1 mese . .	200	»	
	non superiore ad 1 semestre	500	»	
	superiore al semestre . . .	1.000	»	
	Tassa annuale per autorizzazioni di durata superiore all'anno:			
	per ogni anno	1.000	ordinario	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	*NOTE*
160	Concessione da parte dei comuni di aree destinate al parcheggio con custodia dei veicoli (lettera *c*) del quinto comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393):			La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce la concessione.
	Se il parcheggio è per autoveicoli e la concessione ha durata:			
	non superiore a 1 giorno . .	200	con marche	
	non superiore a 1 mese . .	1.000	»	
	non superiore a 1 semestre	2.000	»	
	superiore al semestre . . .	3.000	»	
	Tassa annuale per le concessioni aventi validità oltre l'anno	3.000	ordinario	
	Se il parcheggio è per moto e cicli e la concessione ha durata:			
	non superiore a 1 giorno . .	50	con marche	
	non superiore a 1 mese . .	300	»	
	non superiore a 1 semestre	500	»	
	superiore a 1 semestre . .	1.000	»	
	Tassa annuale per concessioni aventi durata superiore ad un anno	1.000	ordinario	
199	Provvedimento di concessione di prestiti agli Enti, di che al precedente numero, da parte della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza di cui al decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 883:			Con la domanda di somministrazione, i comuni e le provincie interessati possono chiedere che la tassa controindicata sia trattenuta sull'importo della erogazione e versata dalla Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione finanziaria.
	per ogni 1.000 lire o frazione di 1.000 lire del prestito concesso	20	ordinario o con trattenuta	I predetti enti locali sono peraltro esenti dal pagamento della tassa per i mutui contratti a pareggio dei propri bilanci. Per i mutui concessi ai predetti enti locali non assistiti da contributo dello Stato la tassa è ridotta a metà.
210	1. — Iscrizione nell'albo nazionale degli esattori delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942:			Le controindicate tasse dovute per ogni gestione e patente di cui si usufruisce, devono essere corrisposte entro il mese di dicembre di ciascun anno per mantenere in vigore la iscrizione per l'anno successivo.
	a) per gli esattori e ricevitori provinciali di gestioni con carico (ragguagliato al sestuplo dell'integrale cauzione dovuta ai sensi di legge):			
	fino a lire 10 milioni . .	12.000		
	da oltre lire 10 milioni a lire 40 milioni	20.000	ordinario	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	*NOTE*
210 (*segue*)	da oltre lire 40 milioni a lire 100 milioni	30.000	ordinario	
	da oltre lire 100 milioni a lire 200 milioni	40.000	»	
	da oltre lire 200 milioni a lire 500 milioni	70.000	»	
	da oltre lire 500 milioni a lire 1 miliardo	120.000	»	
	da oltre lire 1 miliardo a lire 5 miliardi	200.000	»	
	da oltre lire 5 miliardi a lire 10 miliardi	300.000	»	
	da oltre lire 10 miliardi a lire 20 miliardi	450.000	»	
	da oltre lire 20 miliardi a lire 50 miliardi	600.000	»	
	oltre lire 50 miliardi . . .	1.200.000	»	
	b) esattori non in carica	4.000	»	
	2. — Iscrizione nell'albo nazionale dei collettori delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 8 della legge succitata:			
	a) collettori che esercitano le funzioni in comuni con oltre 200 mila abitanti . .	16.000	»	
	b) collettori che esercitano le funzioni in comuni fino a 200 mila abitanti . . .	13.000	»	
	c) collettori non in carica	2.000	»	
211	Iscrizione nell'Albo degli appaltatori delle imposte di consumo:			La tassa di cui al numero 1 va corrisposta per la prima volta all'atto della iscrizione, per gli anni seguenti entro il 31 dicembre di ciascun anno per mantenere la iscrizione per l'anno successivo.
	1) tassa annuale di iscrizione al suddetto albo	5.000	ordinario	
	2) tassa annuale per ogni gestione appaltata:			La tassa di cui al numero 2 dovuta per ogni gestione tenuta, deve essere corrisposta per la prima volta all'atto della concessione, successivamente entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.
	in comuni con oltre 200.000 abitanti	100.000	»	
	in comuni da oltre 100.000 a 200.000 abitanti	80.000	»	
	in comuni da oltre 60.000 a 100.000 abitanti	64.000	»	
	in comuni da oltre 30.000 a 60.000 abitanti	48.000	»	
	in comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti	32.000	»	
	in comuni fino a 10.000 abitanti	16.000		

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	*NOTE*
229	Concessione per l'impianto e l'esercizio di comunicazioni telegrafiche, telefoniche e radioelettriche ad uso privato, nonchè di stazioni radioelettriche per la realizzazione di ponti radio (artt. 169 lett. *a*) e 251 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. D. 27 febbraio 1936, n. 645 e successive modificazioni:			
	1) per impianti telefonici e telegrafici:			
	tassa di rilascio	10.000	ordinario	
	tassa annuale per la proroga o rinnovo . . .	5.000	»	
	2) per impianti radioelettrici e stazioni ponti radio (esclusi quelli di cui al numero 3):			
	tassa di rilascio	20.000	»	
	tassa annuale per la proroga o rinnovo	10.000	»	
	3) per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatori (D.P.R. 14 gennaio 1954, n. 598 e succ. modificazioni):			
	tassa di rilascio e tassa anuale per la proroga o rinnovo	1.000	»	

(*È approvato*).

Ricordo che nella seduta di ieri è stato approvato un articolo aggiuntivo 1-*bis*, del quale do lettura:

Art. 1-*bis*.

L'articolo 3, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è sostituito dal seguente:

« Per l'accertamento e la liquidazione delle tasse di cui all'articolo 1, si osservano le norme stabilite dalle tabelle; nel caso in cui dette tasse sono ragguagliate alla popolazione dei Comuni o dei centri abitati, le tasse medesime sono liquidate in base ai dati dello ultimo censimento, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei dati stessi ».

Passiamo ora all'articolo 2.

Art. 2.

L'ottavo comma delle note relative al numero 83 della tabella allegato *A* al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è sostituito dal seguente:

« In tal caso la prima rata deve essere versata entro il 31 dicembre dell'anno pre-

cedente a quello di rinnovazione della licenza e la seconda rata entro il 31 maggio successivo ».

(*È approvato*).

Ricordo che nella seduta di ieri è stato approvato un articolo aggiuntivo 2-*bis*, del quale do lettura:

Art. 2-*bis*.

Alle note relative al n. 86 della tabella allegato *A* al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121 è aggiunto il seguente comma:

« ugualmente per dodicesimi, in relazione ai mesi di validità della licenza temporanea, vanno corrisposte le tasse di concessione indicate nel precedente n. 76 della presente tabella, sottonumeri III e IV, relativi alla detenzione e al funzionamento di apparecchi radioriceventi o radiotelevisivi e di elettrogrammofoni a gettoni (juke-boxes) ».

Passiamo ora all'articolo 3.

Art. 3.

La disposizione di cui al 2° comma delle note relative al n. 54 della tabella allegato *A* al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, secondo la quale l'Erario, in caso di rimborso delle somme versate per tasse e soprattasse sulle licenze di pesca, ha diritto a trattenere il dodicesimo delle somme stesse, è abrogata.

Parimenti è soppresso il decimo comma delle note relative al n. 120 della tabella allegato *A* al succitato testo unico.

P I O L A *f.f. relatore*. Nella seduta precedente è rimasto in dubbio un mio emendamento, che però non avrei alcuna difficoltà a ritirare. Si tratta di un emendamento aggiuntivo all'articolo in esame, del seguente tenore:

« Il quarto comma delle note relative allo stesso n. 120 è sostituito dal seguente:

" Devono munirsi di licenza e corrispondere le tasse di cui contro ridotte ad un quinto i fabbricanti ed i commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi come ad esempio i cartolai, gli ombrellai, gli ottici, i chincaglieri e simili (articolo 244 primo comma del Regolamento di pubblica sicurezza) " ».

Eravamo rimasti nel dubbio se fissare a un quinto la riduzione della tassa ed io mi rimetto alla decisione della Commissione. A mio parere sembra equo concedere una riduzione. Ora sta alla Commissione pronunciarsi.

P R E S I D E N T E . Mi pare che al massimo si potrebbe essere d'accordo sul quinto...

F O R T U N A T I . Si era peraltro detto che, dato che la tassa non era molto elevata, non era il caso di ridurla ancora. In tal modo poteva sorgere la preoccupazione che l'introduzione della norma consentisse a taiuni commercianti di compiere qualche frode.

Il problema d'altronde non concerne le frodi nella vendita, ma il diverso tipo di controllo cui sono soggetti i negozi. Chi vende preziosi è soggetto ad un tipo di controllo e quando si ritiene che non venda preziosi, il controllo non c'è.

P I O L A , *f.f. relatore*. Allora riduciamola a metà.

P R E S I D E N T E . Mi pare che vada bene.

Metto ai voti l'emendamento testè letto dal senatore Piola, sostituendo le parole « ad un quinto » con le parole « a metà ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3 con l'emendamento aggiuntivo testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 4.

La lettera *c*) del n. 138 della tabella allegato *A* al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è abrogata.

(*È approvato*).

Art. 5.

Al n. 195 della tabella allegato *A* al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è aggiunto il seguente sottonumero:

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	*NOTE*
	5. — Rilascio e vidimazione di patenti per la guida di motoscafi e di imbarcazioni con motore adibiti ad uso privato (regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito nella legge 20 dicembre 1932, n. 1884, e decreto ministeriale 31 gennaio 1933):			La tassa di vidimazione deve essere corrisposta non oltre il mese di febbraio dell'anno cui si riferisce.
	tassa di rilascio	2.000	ordinario	
	tassa di vidimazione . . .	2.000	con marche	

(*È approvato*).

Art. 6.

Il primo comma delle note relative al n. 89 della tabella allegato *A* al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è sostituito dal seguente:

« Qualora ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, le autorizzazioni comprendano anche l'esercizio delle attività di vendita di bevande alcooliche ed analcooliche, di mensa ed autorimessa, sulle autorizzazioni stesse sono altresì dovute, rispettivamente, le tasse di cui ai nn. 83 (lettera *e* dei sottonumeri I, II, III, IV, V e VI), 85, 30, lettera *e* ed *f* e numero 105 ».

(*È approvato*).

P I O L A , *f.f. relatore*. Data la delicatezza del contenuto degli emendamenti con riferimento ai numeri e alle note, chiedo al Presidente che il relatore venga incaricato del coordinamento per evitare errori materiali.

P R E S I D E N T E . Si affida al relatore l'incarico del coordinamento del disegno di legge e dei relativi emendamenti.

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Ritenute di acconto su compensi soggetti all'imposta di ricchezza mobile in categoria C/1 e disposizioni in materia di contributi governativi » (1830) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ritenute di acconto su compensi soggetti all'imposta di ricchezza mobile in categoria C/1 e disposizioni in materia di contributi governativi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore Piola di riassumere i precedenti della discussione.

PIOLA, *relatore*. Non sono stati presentati emendamenti, ma il collega Fortunati ha fatto alcune osservazioni, cui è doveroso rispondere.

La prima osservazione è in rapporto all'articolo 1, nella parte dove è detto: « il terzo comma dell'articolo 25 è sostituito dal seguente: " Per i redditi considerati dai commi primo e secondo dell'articolo 128 debbono essere specificati eccetera " ».

Il senatore Fortunati si chiedeva perchè nel riprodurre questo terzo comma dell'articolo 25 non si fosse richiamato anche l'articolo 143. Per notizia della Commissione leggerò il testo dell'articolo 25 del testo unico del 1961, ultimo comma, ove è detto·

« Per i redditi considerati dall'articolo 128 e dal terzo comma dell'articolo 143, corrisposti a stranieri ed a cittadini italiani domiciliati all'estero, devono essere specificati, per ciascun percipiente, l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti e delle somme trattenute »

L'articolo 143, a sua volta, recita — la parte che interessa è il terzo comma —:

« Nei casi previsti dall'articolo 128 deve essere operata sui due terzi delle somme corrisposte a persone fisiche la ritenuta d'acconto per imposta complementare in ragione del 4 per cento »

Il senatore Fortunati si chiede perchè non sia stato richiamato anche questo articolo: la risposta, per quanto mi abbia fatto arrovellare il cervello nella ricerca, è facile, nel senso che nel nuovo testo è scritto « per ciascun percipiente », quindi comprende tutti indistintamente. Mi dice lo stesso Direttore generale delle imposte dirette, al quale mi sono rivolto per chiarimenti, che il richiamo all'articolo 143 sarebbe del tutto pleonastico, perchè non vi è più distinzione nella nuova disposizione di legge.

La stessa motivazione si deve dare, come risposta alla seconda richiesta che aveva fatto il senatore Fortunati, e che era relativa alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 28, che è sostituito da uno nuovo, il quale dice: « L'elenco nominativo degli amministratori e dei revisori o sindaci, che sono stati in carica nell'esercizio, indicando per ciascuno la residenza e il domicilio fiscale ».

Secondo il senatore Fortunati l'articolo 28 è più completo, perchè determina oltre che la residenza e il domicilio fiscale, l'ammontare dei compensi corrisposti e delle somme a qualunque titolo erogate in relazione al carico ancorchè non detraibile. .

Anche qui siccome è « per ciascun percipiente » non c'è motivo di aggiungere quel complesso di frasi e di periodi che vi erano nella lettera *b*) dell'articolo 28. E siccome per gli amministratori o revisori o sindaci devono essere specificate le somme a qualunque titolo percepite eccetera, la richiesta del senatore Fortunati è già contenuta nella modifica del terzo comma dell'articolo 25 ed è quindi inutile ripeterlo alla lettera *b*).

FORTUNATI. A me pare — come sistematica legislativa — che non sia giusto che l'elenco con il domicilio venga citato nell'articolo 28 e l'elenco dei compensi corrisposti e delle somme erogate venga fissato in un altro articolo.

PIOLA, *relatore*. Non c'è ragione sostanziale di perplessità. Il Direttore generale delle imposte, che ha studiato il provvedi-

mento nei più minuti particolari, ha detto che si può essere perfettamente tranquilli, perchè non c'è nulla di mutato nei confronti delle vecchie disposizioni cui si richiama il senatore Fortunati.

Vi è poi la terza questione, un po' più, apparentemente, importante e cioè quella riguardante la definizione dell'impresa commerciale: dizione che è usata nell'articolo 128. Il Codice civile — lascio da parte la giurisprudenza — all'articolo, mi pare 2082, definisce in genere l'imprenditore « chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi »; poi dà una definizione particolare delle imprese agricole, che non ci interessa, e non dà invece nessuna definizione dell'impresa commerciale. Di fatto il capo III del Codice civile: « Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione », non dà nessuna definizione dell'impresa commerciale, ma, dopo aver istituito con particolari norme il registro delle imprese, stabilisce quali sono le imprese che devono essere registrate nel detto registro. E all'articolo 2195, sotto il titolo « Imprenditori soggetti a registrazione », precisa che sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

1) una attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;

2) una attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3) una attività di trasporto per terra, per acqua e per aria;

4) una attività bancaria o assicurativa;

5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Il dubbio che era nato circa il significato di questa dizione « impresa commerciale », non definito in modo particolare, penso che possa essere fugato dal fatto che è indubbiamente una impresa commerciale, o anche se non impresa, ma sempre sotto il titolo delle imprese, quell'impresa che deve essere registrata. Non c'è dubbio che l'attività industriale cinematografica rientra nella dizione di queste imprese commerciali, oltre che quella, di vera e propria intermediazione, dei commercianti. E penso che si sia usata questa dizione « impresa commerciale » per non discostarsi in nessuna maniera dalla dizione usata dal legislatore nel Codice civile. Se sorgeranno dei dubbi li risolverà la magistratura; ma non era il caso che il legislatore fiscale desse una particolare definizione. Quindi, il riferirsi al Capo III del titolo II, del libro quinto del Codice civile dà la certezza, almeno per quanto riguarda il nostro dubbio, che le imprese cinematografiche saranno comprese fra quelle a cui si applicano le norme del disegno di legge n. 1830.

Penso che in questo modo possa essere fugato qualsiasi dubbio che possa essere venuto ieri

F O R T U N A T I . È vero quanto afferma il senatore Piola che cioè abbiamo un capo del Codice civile intitolato genericamente « imprese commerciali », ma è appunto questo che fa sorgere la mia preoccupazione. Ritengo che sia necessario, se il Ministero delle finanze desidera che sia quella l'impostazione, precisare che cosa si intende per impresa commerciale.

P I O L A , *relatore*. Sono imprese commerciali quelle registrate.

B E R G A M A S C O . Si potrebbe fare espresso riferimento all'articolo del Codice civile.

P I O L A , *relatore*. Può sussistere qualche attività che non dia luogo a registrazione e per la quale intendiamo applicare le norme contenute nel presente disegno di legge!

Ritengo non sia opportuno richiamare l'articolo del Codice civile.

F O R T U N A T I . Sarebbe opportuno dire: le imprese di cui all'articolo tale e imprese analoghe.

P I O L A , *relatore*. Bisogna rimettersi alla interpretazione della giurisprudenza.

F O R T U N A T I . Nel testo unico non si parla mai di imprese commerciali.

P I O L A , *relatore*. C'è un altro motivo che può togliere ogni dubbio. Nel contesto del presente disegno di legge è molto spesso usata la parola « artisti »; non v'è dubbio che le imprese cinematografiche rientrino nella categoria delle imprese commerciali, poichè, mentre nel testo governativo era detto: « artisti e professionisti », la Camera dei deputati ha ritenuto di sopprimere la parola « professionisti » e lasciare solo « artisti ».

Il riferimento agli artisti non lascia più alcun dubbio sulla possibilità di colpire anche questo settore. Ritengo, pertanto, che la Commissione possa approvare tranquillamente la norma come è formulata nel testo governativo.

P R E S I D E N T E . Ritengo sia opportuno lasciare che l'interpretazione venga a mano a mano a chiarire la questione e non scendere, quindi, troppo nei dettagli perchè si verrebbero a creare molte difficolta.

O L I V A . Il senso della parola « commerciale » usata in questa dizione è lo stesso secondo cui si distingueva un tempo il diritto « civile » dal diritto « commerciale », cioè il diritto che regolava l'attività non lucrativa dal diritto che regolava l'attività lucrativa.

P I O L A , *relatore*. Desidero precisare al senatore Fortunati che non è esatto quanto ha affermato e cioè che nell'articolo 128 del testo unico non sono usate le parole « imprese commerciali », perchè il disegno di legge non fa che ripetere la dizione usata nel testo unico stesso.

Ritengo, pertanto, sia imprudente fare delle precisazioni o delle casistiche che come sempre lasciano fuori qualcosa e creano delle difficoltà.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli.

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono apportate le seguenti aggiunte e modificazioni:

Il terzo comma dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

« Per i redditi considerati dai commi primo e secondo dell'articolo 128 debbono essere specificati, per ciascun percipiente, l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l'importo delle ritenute effettuate. Per gli amministratori e per i revisori o sindaci di imprese commerciali debbono essere specificate anche le somme a qualunque titolo erogate in relazione alla carica e non assoggettate a ritenuta ».

La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 28 è sostituita dalla seguente:

« *b*) l'elenco nominativo degli amministratori e dei revisori o sindaci, che sono stati in carica nell'esercizio, indicando per ciascuno la residenza e il domicilio fiscale ».

Dopo il quarto comma dell'articolo 40, è aggiunto il seguente comma:

« Le pubbliche amministrazioni, che corrispondono ad imprese commerciali contributi o premi assoggettabili alla ritenuta d'acconto prevista dal terzo comma dell'articolo 128, debbono comunicare all'Ufficio delle imposte del domicilio fiscale dell'impresa percipiente l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l'importo delle ritenute effettuate. La comunicazione deve essere fatta entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle somme corrisposte nell'anno precedente ».

L'articolo 108 è sostituito dal seguente:

Art. 108. — « Compensi degli amministratori e dei revisori o sindaci.

I compensi corrisposti agli amministratori ed ai revisori o sindaci, escluse le partecipazioni agli utili netti dell'esercizio, sono ammessi in detrazione ».

L'articolo 128 è sostituito dal seguente:

Art. 128. — « Le imprese commerciali debbono operare una ritenuta nella misura dell'8 per cento, a titolo di acconto della imposta dovuta dal percipiente, sui due terzi dell'ammontare dei compensi sotto qualsiasi forma corrisposti per prestazioni artistiche effettuate in Italia da soggetti ivi domiciliati, e dei compensi sotto qualsiasi forma corrisposti agli amministratori ed ai revisori o sindaci, escluse le partecipazioni agli utili netti dell'esercizio.

Chiunque, sotto qualsiasi forma, corrisponde a stranieri o ad italiani domiciliati all'estero diritti d'autore, canoni o proventi per la cessione o la concessione in uso di brevetti, disegni, processi, formule, marchi di fabbrica e simili ovvero compensi per l'esercizio in Italia di un'arte o professione è tenuto ad operare sui due terzi delle somme corrisposte una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta dovuta dal percipiente:

a) nella misura del 18 per cento, quando il pagamento è fatto ad imprese commerciali tassabili in categoria *B*, a titolo di diritti di autore ovvero di canoni o proventi per la cessione o concessione in uso di brevetti, disegni, processi, formule, marchi di fabbrica e simili;

b) nella misura dell'8 per cento, quando il pagamento è fatto ad altri soggetti per i titoli indicati nella precedente lettera *a*) ovvero a titolo di compenso per l'esercizio di arti o professioni.

Le pubbliche amministrazioni che corrispondono ad imprese commerciali contributi o premi, esclusi i contributi previsti dall'articolo 83, lettera *e*), debbono operare, sui due terzi delle somme corrisposte, una ritenuta del 18 per cento a titolo di acconto dell'imposta dovuta dalla impresa percipiente.

Le ritenute previste dai commi precedenti sono computate in pagamento delle imposte dovute sui redditi alla cui formazione concorrono le somme sulle quali sono state operate.

Si applicano le disposizioni degli articoli 272 e 273 ».

L'articolo 255 è sostituito dal seguente:

Art. 255. — « Omissione di comunicazioni prescritte alle pubbliche amministrazioni.

In caso di violazione delle disposizioni dei commi quarto e quinto dell'articolo 40, si applica la pena pecuniaria da lire 250 a lire 1.500 ».

(*È approvato*).

Art. 2.

Le pubbliche amministrazioni che corrispondono contributi o premi ad imprese commerciali non possono procedere alla erogazione delle somme dovute se non risulta dimostrato che le imprese hanno operato le ritenute prescritte dai commi primo e secondo dell'articolo 128 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sulle somme corrisposte nello svolgimento della specifica attività alla quale si riferisce il contributo o il premio.

(*È approvato*).

Art. 3.

Le disposizioni dell'articolo 1 riguardanti le ritenute di acconto a carico di artisti, amministratori e revisori o sindaci si applicano sulle somme corrisposte dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Iniziative per lo sviluppo dei servizi presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari » (1987) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Iniziative per lo sviluppo dei servizi presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

S P A G N O L L I , *relatore*. Il disegno di legge in discussione riguarda le iniziative per lo sviluppo dei servizi presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari. Abbiamo già parlato di questo provvedimento quando si è disposta la copertura per il disegno di legge n. 1946.

Chiedo scusa per la laconicita con cui riferirò: il disegno di legge è stato trasmesso alla Commissione soltanto nella giornata di ieri!

La relazione governativa illustrativa del provvedimento dichiara come lo scopo del presente disegno di legge sia quello di incrementare, attraverso il potenziamento di alcuni fondamentali servizi, l'attività degli Uffici finanziari in quei settori in cui, per le più impellenti necessità di altri compiti istituzionali, non è stato finora possibile operare con sufficiente impegno, a tutto danno, quindi, delle entrate di bilancio e delle esigenze di giustizia nella distribuzione del carico tributario.

Nella relazione governativa si sottolinea anche come gli Uffici finanziari che sono rimasti in arretrato dal punto di vista dei loro organici, presi dalla necessità di smaltire il loro lavoro con la maggiore celerità possibile, abbiano lasciato da parte, per forza di cose, quei settori che, se sono meno pressanti sotto l'aspetto prescrizionale, non sono però meno importanti e produttivi.

Per quanto concerne il campo delle imposizioni dirette, circa le operazioni intese a rivedere le dichiarazioni dei redditi, a fare gli accertamenti di ufficio verso operatori che hanno omesso di presentare la dichiarazione dei redditi e a rivedere le dichiarazioni non utili, intendendosi per tali quelle che non contengono un reddito imponibile iscrivibile a ruolo, si avverte in modo particolare la esigenza di promuovere alcune iniziative suscettibili di ovviare all'attuale situazione.

Nel settore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, si fanno alcune considerazioni tendenti a sottolineare come anche a questo settore gli Uffici abbiano, in certi casi, potuto dedicare un'attività soltanto marginale.

Queste sono le considerazioni svolte nella relazione governativa illustrativa del disegno di legge, dove, ad un certo momento, si perviene alla conclusione che proprio per le deficienze strumentali, per la deficienza di organici (si sottolinea, infatti, che i quadri sono tuttora ancorati all'organico del 1947), nonostante le ore straordinarie, eccetera, i funzionari hanno bisogno di una incentivazione perchè si sottopongano a ulteriori sacrifici di lavoro e di orario, senza di che non è possibile pervenire alla auspicata normalità. Tale incentivazione è specificata nell'articolo 2 del disegno di legge, in cui, nel testo trasmesso dalla Camera, è autorizzata, presso le Amministrazioni delle tasse e imposte indirette sugli affari, la prestazione di lavoro straordinario oltre i limiti normali Nel suddetto articolo è, inoltre, autorizzato l'appalto di servizi meccanografici anche ad imprese estranee alle Amministrazioni anzidette.

Per acquisire i fondi di finanziamento necessari a tale scopo, si fa assegnamento sulle maggiori entrate che deriveranno dal disegno di legge stesso, che in definitiva è un disegno di legge a doppia entrata, poichè, mentre predispone la auto-copertura, predispone la copertura anche per i disegni di legge n. 1945 e 1946.

Non voglio aprire la discussione sulle speranze prossime e remote di cui abbiamo già parlato in questi giorni, ma ritengo che sia fondato ritenere che, attraverso il sistema escogitato, cioè con l'ausilio dei mezzi meccanografici e della incentivazione attraverso

la possibilità di una retribuzione di ordine straordinario, si possa veramente arrivare a colpire quei settori che tuttora evadono e, quindi, ad avere una maggiore entrata fiscale.

Per quanto concerne il coordinamento di tali attività è prevista nell'articolo 3 la istituzione presso ciascun Ispettorato compartimentale delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari di un Ufficio di propulsione, con il compito di stimolare e dirigere l'azione degli uffici e degli organi che operano nel settore di rispettiva competenza.

F O R T U N A T I . Non comprendo il significato del penultimo comma dell'articolo 3 dove è detto: « I suddetti uffici cureranno, inoltre, l'appuramento del campione unico ed in particolare l'accertamento delle cause di decadenza da benefici tributari previsti da leggi speciali ».

In che cosa consiste il « campione unico »?

O L I V A . Il « campione unico » è il registro dove viene annotato tutto quello che si dovrebbe pagare se non ci fossero dei motivi che tengono sospeso il pagamento.

F O R T U N A T I . Ritenete che questa espressione sia appropriata?

P I O L A . È un termine tecnico!

S P A G N O L L I , *relatore* Nella relazione governativa illustrativa del presente disegno di legge è chiaramente detto: « Per quanto riflette l'appuramento del campione unico, registro di memoria nel quale vengono iscritte partite che non costituiscono elementi di carico dei quali il Procuratore sia tenuto a rendere conto nelle situazioni annuali, l'attività degli Uffici del registro consiste nell'accertare se l'evento da cui dipende l'esigibilità del tributo si sia verificato, come ad esempio se si siano verificate le premorienze cui fossero condizionati i trasferimenti di beni, ovvero se si siano verificati i decessi di usufruttuari, ovvero ancora siano avvenuti atti che diano luogo alla consolidazione, nel caso di vendite a terzi di beni gravati da usufrutto eccetera ».

F O R T U N A T I . Desidero invitare il Ministero delle finanze, in una prospettiva di riordinamento tecnico dei servizi, a porsi con forza il problema di una gestione propria dei servizi meccanizzati. Dico questo in considerazione non di una questione di spesa, ma di una esperienza in merito all'efficienza dei servizi; infatti, soltanto avendo in proprio determinati impianti ci si può rendere completamente padroni dell'uso dei medesimi e di tutte le forme ulteriori della loro utilizzazione. Noi ci troviamo di fronte a macchine le cui capacità e le cui forme non sono conosciute completamente neppure dai produttori, perchè molto spesso queste macchine vengono impostate in funzione di un programma particolare e solo successivamente ci si accorge che possono essere utilizzate anche per altri compiti.

Se non ci rendiamo conto del completo funzionamento di queste macchine rimarremo sempre schiavi dei produttori. D'altra parte ritengo che solo in questo modo il Ministero delle finanze potrà porsi una serie di problemi tecnici di impostazione dei servizi, dato che le forme di meccanizzazione sono tanto più pratiche e razionali quando tutta una serie precedente e susseguente di operazioni viene compiuta in un certo modo.

Sono del parere, pertanto, che come siamo giunti ad una Azienda delle ferrovie, ad una Azienda delle poste e telecomunicazioni, dobbiamo giungere a forme dello stesso tipo per tutte le forme di meccanizzazione dei servizi dello Stato in connessione diretta con la organizzazione vera e propria del servizio stesso.

Per quanto riguarda questa forma di copertura mi sono espresso già in altra occasione e non ho, quindi, null'altro da aggiungere

B E R T O L I . Desidero fare alcune osservazioni in merito agli articoli 2, 3 e 4.

L'articolo 2 stabilisce che « per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo precedente presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari è autorizzata, oltre i limiti normali, la prestazione di lavoro straordinario ». Questo in un certo senso è in contraddizione con quanto viene affermato nella relazione

governativa dove è detto che « ... il presente disegno di legge ... prevede il ricorso ad un sistema di lavoro a cottimo da eseguirsi oltre il normale orario di ufficio, con l'impiego, eventualmente, anche di personale estraneo all'Amministrazione dello Stato. Tale lavoro verrebbe remunerato con compensi commisurati all'entità dei crediti che ciascuno, con la propria opera, avrà contribuito a realizzare ».

Nella relazione governativa è ben specificato, quindi, che oltre il normale lavoro di ufficio ci sarà anche un lavoro a cottimo, mentre con l'articolo 2 del presente disegno di legge si stabilisce soltanto che « è autorizzata la prestazione di lavoro straordinario ».

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* L'articolo 2 del testo presentato alla Camera dei deputati era del seguente tenore:

« Per la realizzazione dei fini indicati nell'articolo 1 le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari sono autorizzate ad avvalersi di mezzi meccanografici e di sistemi di lavoro a cottimo da eseguirsi oltre il normale orario di ufficio, anche con l'impiego di personale estraneo all'Amministrazione dello Stato ».

La Camera ha modificato il testo, sopprimendo il ricorso a lavoro a cottimo; questa è la ragione della discordanza tra la relazione premessa al testo presentato alla Camera ed il testo del provvedimento sottoposto al nostro esame.

B E R T O L I . Mi preoccupo di altro; il testo attuale del provvedimento autorizza le Amministrazioni a far ricorso a prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti normali. Mi pare che questa autorizzazione non sia utile ad attuare i fini che il provvedimento si propone, principalmente perchè è già stabilito che il personale che verrà addetto a questo servizio compia un lavoro straordinario oltre il lavoro normale, per cui mi pare molto difficile poter richiedere un ulteriore lavoro straordinario.

Non mi pare quindi opportuno stabilire queste norme con legge, perchè si rischia di trasformare lo straordinario in lavoro ordinario, ossia di maggiorare ulteriormente gli stipendi senza il corrispondente maggior rendimento.

F O R T U N A T I . Gli straordinari sono attualmente di sessanta ore al mese.

B E R T O L I . Mi pare inoltre che l'articolo 3 sia superfluo, salvo forse per la parte concernente l'istituzione dell'Ufficio di propulsione e di coordinamento. La precisazione che viene fatta delle competenze degli Uffici del registro e degli Uffici distrettuali delle imposte mi pare addirittura restrittiva. Dovrebbe essere facoltà del Ministro impartire direttive a questi uffici senza che sia stabilito con legge. Potrebbe verificarsi il caso che, nello svolgimento del lavoro, si rendesse necessaria qualche azione non contemplata in questa legge, con la conseguente impossibilità di attingere ai fondi previsti dall'articolo 4.

Riguardo all'articolo 4, il senatore Fortunati ed io abbiamo avuto occasione di dichiararci favorevoli a questa forma di copertura; tuttavia l'articolo appare incompleto, in quanto, mentre prevede la copertura della spesa, non accenna, neppure in modo approssimato, a quello che si spera sia il frutto di questa operazione, ossia il maggiore gettito.

P I O L A . Dichiaro subito che darò voto favorevole al disegno di legge, perchè mi ritengo obbligato a darlo in base all'impegno assunto nel corso della passata seduta in occasione dell'approvazione del disegno di legge di cui quello in discussione costituisce la copertura.

Rispondendo al senatore Bertoli, penso che le specificazioni contenute dall'articolo 3 sulle attribuzioni degli Uffici del registro e delle imposte siano dovute al fatto che il Ministro proponente ha avuto presente in modo particolare quei settori dai quali, intensificandone il lavoro, si può ricavare il maggiore gettito sperato, mentre dagli altri uffici non ci si può aspettare nulla. In effetti, però, il testo attuale del provvedimento può apparire come limitativo delle attribu-

zioni di questi uffici; ma sarà compito dell'ufficio di propulsione e coordinamento attendere al funzionamento di questi uffici. Sostanzialmente, le attività di questi uffici citate nell'articolo rientrano nelle loro normali attribuzioni; soltanto, ora viene richiesta, per essa, agli impiegati una attività maggiore.

Il Governo ha ritenuto di poter ottenere la maggiore attivita di questi uffici retribuendo maggiormente i funzionari: si spera che questo possa costituire un incitamento a far di più di quanto non facciano ora, pur essendo tenuti a farlo. Considerato da un punto di vista realistico, il criterio adottato dal Governo appare giusto.

Non condivido invece le speranze del Governo riguardo al gettito, calcolato nell'ordine di quaranta miliardi annui. Il calcolo è stato condotto in base al risultato dell'ufficio-campione di Pistoia; ma, come e stato già osservato, si tratta del risultato di un ufficio-campione, che dà sempre risultati superiori alla media. Mi auguro che le diverse migliaia di uffici che si trovano in tutta Italia possano dare lo stesso gettito.

Ma ho chiesto la parola soprattutto a proposito dell'articolo 4. Non è mia intenzione suscitare nuove polemiche, ma voglio che sia ben chiaro che io ritengo che la forma di copertura contemplata dal provvedimento in esame è nuovissima; in quanto si tratta di auto-copertura. Le spese del lavoro straordinario verranno infatti pagate col ricavato dell'incremento dei nuovi uffici.

Sarebbe come se io trivellassi un terreno per trovarvi il petrolio, e pagassi le spese di trivellazione con la vendita del petrolio, che non so ancora se troverò.

Nel caso specifico, le spese di costruzione dei nuovi uffici e le spese per il servizio straordinario verranno sostenute prima che il nuovo lavoro abbia prodotto le entrate, anzi le entrate solo sperate.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma questo avviene normalmente in tutti i campi.

P I O L A . Intendo ancora una volta ribadire che darò il voto favorevole al disegno di legge per ragioni di correttezza, ma che la mia opinione personale è che, se si cominciano ad introdurre i sistemi di auto-copertura, non si sa dove si andrà a finire. Il nuovo sistema mi lascia, a dir poco, perplesso, perchè non ha base giuridica, e non vorrei approvarlo. Darò voto favorevole perche nella passata seduta la Commissione si è impegnata, sia pure sulla base di una semplice telefonata, ad approvare l'articolo 4, pur senza essere edotta sul suo contenuto esatto. Forse, se la Commissione avesse conosciuto questo contenuto, la discussione sarebbe stata più approfondita di quanto non possa essere oggi.

R O D A . A me sembra che tutta l'impostazione del disegno di legge in esame sia errata, soprattutto per difetto di una chiara visione del come operano gli uffici distrettuali delle imposte dirette e indirette.

Nutro pertanto dei dubbi circa l'esito che il provvedimento dovrebbe ottenere. Tra qualche tempo probabilmente il Ministro ci riferirà, a scopo polemico, i risultati ottenuti per mezzo di questo provvedimento. Ma io ritengo che il maggior gettito che risulterà si sarebbe avuto ugualmente.

Penso che non ci si debba porre sulla via degli straordinari. I funzionari degli Uffici delle imposte e quelli degli Uffici del registro usufruiscono già di ore straordinarie e di un supplemento di paga. Essi ora interpreteranno l'aumento degli straordinari come un'integrazione della loro miserevole paga mensile. Se così stanno le cose, i frutti che ci si attendono non si avranno. Il lavoro richiesto dal provvedimento è molto impegnativo ed assorbe tutta la capacità di lavoro dei funzionari ad esso preposti; non si può pretendere che, oltre le normali ore d'ufficio, un uomo possa ancora dedicarsi ad un lavoro gravoso di esame di altre pratiche. Non si deve credere, dunque, che nello spazio di tempo dedicato quotidianamente al lavoro i funzionari potranno esaminare un maggior numero di pratiche, o lo stesso numero di pratiche con maggiore attenzione: essi resteranno più a lungo negli uffici, ma esamineranno il medesimo numero di pratiche perchè l'impegno di una

persona non può andare oltre un certo limite.

A ma pare, inoltre, che il testo di questo provvedimento avrebbe potuto meglio costituire oggetto di una circolare o comunque di norme interne. È la prima volta, e spero che sia anche l'ultima, che in un disegno di legge di iniziativa governativa si legge che « gli uffici distrettuali delle imposte dirette, oltre gli accertamenti d'ufficio verso soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione dei redditi ed oltre la revisione delle dichiarazioni non utili, eseguiranno piani coordinati di ispezioni, eccetera ». Ma è proprio il loro compito il reperimento degli evasori!

O L I V A . No, il reperimento degli evasori fiscali è compito del nucleo di polizia tributaria.

R O D A . Il testo prosegue: « eseguiranno piani coordinati di ispezioni documentali nei confronti dei soggetti tassabili in base a bilancio ». Ma questo avviene da quando esistono soggetti tassabili! « Inoltre intensificheranno le revisioni delle dichiarazioni dei redditi presentate dagli altri soggetti ». Cosa significa? Non vi è nulla da intensificare: è normale amministrazione.

Ripeto, inoltre, che ho la massima sfiducia in un incentivo al lavoro stabilito sotto forma di ore straordinarie. Vedo la soluzione del problema in altro modo; in primo luogo nella revisione degli organici, la cui regolamentazione risale ancora al 1947. In tutti questi anni, oltre alla attuazione della cosiddetta « riforma Vanoni », è stata assegnata agli uffici finanziari una serie di altri gravosi compiti. Credete forse voi che, con l'aumento delle ore straordinarie, si eliminerà l'inconveniente di veder chiamato il contribuente allo scadere del limite della doppia denuncia, vale a dire allo scadere del quarto anno dalla presentazione della denuncia? La situazione resterà invariata ed il contribuente continuerà per anni ad ignorare cosa debba pagare.

Oltre alla revisione degli organici, a mio parere, è necessario provvedere ad una migliore distribuzione dei funzionari nei rispettivi uffici, perchè vi sono uffici oberati di lavoro arretrato, mentre altri uffici non hanno lavoro.

Gli straordinari verranno considerati soltanto, lo ripeto, come una integrazione dello stipendio, che non farà sentire ai funzionari l'obbligo di un maggiore rendimento. Perciò sarebbe forse più opportuno rivedere il problema degli stipendi, perchè non si può pretendere un alto rendimento da funzionari pagati pochissimo.

C E N I N I . Credo che il disegno di legge in esame possa avere un'importanza notevole, soprattutto per il contenuto dell'articolo 3, che ha per scopo l'istituzione dell'ufficio di propulsione e coordinamento, che certamente farà un lavoro serio particolarmente nel settore dell'accertamento delle evasioni.

Ritengo però opportuno chiarire meglio il concetto che l'attività degli uffici non è limitata alle competenze elencate nel testo dell'articolo 3.

F O R T U N A T I . Ho ascoltato con interesse gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, e ritengo anch'io che il disegno di legge presenti varie mende sia dal punto di vista del tipo di copertura che da quello formale.

A mio modo di vedere, la questione sarà risolta dal modo in cui lo strumento legislativo verrà applicato; cioè sono profondamente convinto che lo straordinario oltre lo straordinario, per dir così, (che deve essere stabilito per legge, perchè per disposizione amministrativa non si può stabilire più di un certo numero di ore lavorative), sarebbe praticamente inutile se attuato secondo i consueti schemi burocratici; però credo che la norma possa costituire lo strumento formale per dar luogo ad un certo tipo di premi che potranno incrementare l'attività dei funzionari. Credo che possa farsi, perchè lo faccio anche io nei confronti del personale tecnico assistente del mio istituto, istituendo premi di rendimento.

In questo caso non si potrà parlare di premi di rendimento, bensì soltanto di lavoro straordinario, ma la sostanza sarà questa.

Rimane, certo, il problema della copertura. Non mi hanno convinto le affermazioni del senatore Piola che non si puo, in sede di pubblica amministrazione, spendere prima di incassare. Io sostengo che questo avviene, in pratica, ogni volta che si approva un provvedimento di spesa in funzione di uno di entrata: la spesa precede sempre l'entrata, e questo è tipico dei bilanci di competenza, mentre non è possibile nei bilanci di cassa.

Deve piuttosto preoccupare, e sottolineo questo punto, la fondatezza economica della previsione. Credo infatti che ben presto tutti noi che avremo dato parere favorevole all'approvazione del provvedimento dovremo riconoscere di avere sbagliato non in linea di principio, ma nel senso che la prevista riorganizzazione del servizio non avverrà o avverrà su basi diverse da quanto si crede.

D E L U C A . Sono persuaso che le deficienze lamentate alle quali si vuole ovviare con il presente disegno di legge sono dovute ad insufficienza di personale, permanendo la quale non credo alla efficacia degli uffici di propulsione stabiliti per legge. Proporrei, pertanto, il ripristino, se possibile, di quanto già stabilito nel testo governativo e cioè l'autorizzazione a fare eseguire lavori a cottimo anche in misura superiore a quella normalmente applicata. Mentre i cottimisti possono assolvere al lavoro ordinario, i funzionari di amministrazione, che hanno maggiore esperienza e capacità e conoscenza del servizio, possono assolvere ai lavori di accertamento.

Domando al Sottosegretario Pecoraro se non sia il caso di dire espressamente che si autorizza non soltanto l'esplicazione del lavoro straordinario oltre i limiti normali, ma anche una maggiore espansione del lavoro a cottimo.

P R E S I D E N T E . Senatore De Luca, le faccio presente che se apportiamo degli emendamenti il disegno di legge deve ritornare all'esame della Camera dei deputati, con conseguente probabile ritardo del suo *iter*, data l'imminenza della sospensione dei lavori del Parlamento.

D E L U C A . È per questa ragione che la mia proposta è stata formulata con la dovuta cautela.

O L I V A . Ancora prima che intervenisse il senatore De Luca mi ero chiesto se, data la situazione, non fosse opportuno accompagnare l'approvazione del presente disegno di legge con un ordine del giorno che in qualche modo riassumesse le osservazioni che sono state fatte, riconoscesse i motivi e giustificasse l'approvazione del disegno di legge e, al tempo stesso, indicasse una direzione secondo la quale rafforzare l'azione del Ministero in un senso più razionale e più stabile.

Si tratta soprattutto di un problema di qualità e di quantità di personale. Dico questo perchè la soluzione del problema del lavoro a cottimo probabilmente verrebbe incontro al problema della quantità di personale ma non a quello della qualità.

Date le osservazioni fatte dal Presidente circa la inopportunità di emendare il disegno di legge e quindi rinviarlo all'altro ramo del Parlamento, ritengo senz'altro che sia opportuna la presentazione di un ordine del giorno che rafforzi i voti espressi, nella fiducia che esso non debba dispiacere neppure al Ministro proponente il quale, anche lui, si trova a dover combattere la battaglia dell'aggiornamento degli organici.

L'ordine del giorno che propongo unitamente al senatore De Giovine è il seguente:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, nell'approvare il disegno di legge numero 1987, concernente: " Iniziative per lo sviluppo dei servizi presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari ", ravvisa nelle disposizioni proposte dal Governo una soluzione accettabile per motivi di riconosciuta urgenza ed in via provvisoria e sperimentale; e pertanto invita il Ministro delle finanze a proporre nel più breve termine possibile, d'intesa con il Ministro della riforma della pubblica amministrazione, norme organiche per una stabile e funzionale soluzione del problema della organizzazione e del coordinamento dei servizi di accerta-

mento tributario, di cui la Commissione — unanime — riconosce l'esigenza ».

P R E S I D E N T E . Desidero fare una osservazione e cioè: se a questo ufficio di propulsione deve far capo una specie di nuova organizzazione, non ho nulla da eccepire, ma se sono gli stessi uffici attualmente esistenti e lo stesso personale attualmente in servizio che adempiranno a questa funzione integrativa, sono contrario. Non dobbiamo creare il pericolo di nuove domande di aumenti da parte degli impiegati in seguito a cio che viene concesso a questa categoria di dipendenti statali.

S P A G N O L L I , *relatore*. Dobbiamo ricordare varie cose. Anzitutto dobbiamo approvare il presente disegno di legge per i motivi già enunciati; in secondo luogo vi domando se non possiamo intravvedere nel presente disegno di legge una impostazione coraggiosa, che sotto qualche punto di vista potrebbe anche essere accettata. Quando si dice che si vuole remunerare in relazione anche a ciò che ciascuno con la propria opera avrà potuto realizzare, penso veramente che si arrivi ad un avvicinamento ad un metodo che nell'ambiente economico privatistico è largamente usato. Ritengo che se noi intravvedessimo una possibilita di avvicinamento a questa metodologia, indubbiamente redditizia nel campo privato, non ci sarebbe ragione di rifiutarla nel campo della pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda la questione della produttività, desidero dire solo qualche parola basata un po' su quelle che sono le mie esperienze. Dobbiamo ricordare che la 5ª Commissione aveva auspicato, approvando il provvedimento concernente il Comitato nazionale della produttività, che il Governo presentasse un provvedimento concernente l'argomento della produttività nella pubblica amministrazione, dato che il Comitato nazionale della produttività aveva reso un servizio non solo alle piccole e medie aziende, ma anche a pubbliche amministrazioni e dove e intervenuto sono stati introdotti dei metodi meccanografici che oggi indubbiamente rendono.

Il Sottosegretario, credo, potrà ricordare quanto fatto dalla Direzione generale dei monopoli circa i metodi meccanografici. Io posso ricordare quanto è stato fatto al Ministero del commercio con l'estero quando ad un certo momento è stato introdotto un sistema inteso ad una maggiore produttività sulla base di impianti meccanografici, ottenendo da una ditta privata (la I.B.M.) le indicazioni sul metodo da seguire e facendo istruire dei pubblici funzionari. Ritengo che allo stesso modo dovremmo procedere noi; solo così questo ufficio di propulsione e di coordinamento rappresentera una novita interessante.

Per quanto concerne poi un esame generale del nuovo metodo rappresentato dal presente disegno di legge, sono dell'avviso che qui si imponga un ordine del giorno che dovrebbe acquistare una maggiore autorità e, quindi, dovrebbe essere espresso alla presenza (tante volte auspicata) dei Ministri competenti: il Ministro delle finanze che deve provvedere alle coperture richieste dalla compagine governativa per la programmazione; il Ministro del tesoro che non possiamo pretermettere per le ragioni altre volte espresse; il Ministro del bilancio il quale deve vedere come si inquadrino questi sistemi in una visione più generale, ed infine il Ministro della riforma della pubblica amministrazione, che deve vagliare la validità strumentale di questo metodo.

A mio parere questo potrebbe avvenire alla ripresa dei lavori parlamentari.

Concludendo, a me pare opportuno approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati allo scopo di evitare un ulteriore ritardo alla sua entrata in vigore.

Il gettito previsto per il disegno di legge è stato calcolato intorno ai quaranta miliardi.

P R E S I D E N T E . Per quanto riguarda il desiderio espresso dal senatore Spagnolli di avere a colloquio con noi i quattro Ministri interessati, informo la Commissione che alla ripresa dei lavori dopo le vacanze pasquali e mia intenzione convocare una riu-

nione cui parteciperanno i Ministri anzidetti ed i componenti della Commissione.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Non mi soffermerò sui motivi che hanno condotto alla presentazione del disegno di legge, perchè essi sono già stati ampiamente illustrati; desidero però rispondere ad alcune delle osservazioni che sono state avanzate, anche se esse non saranno tradotte in emendamenti a causa dell'urgenza con cui il provvedimento deve essere approvato.

Come ho già avuto modo di accennare, la Camera dei deputati ha modificato l'articolo 2 del testo proposto dal Governo, eliminando il criterio dei cottimi; ed io condivido il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda le osservazioni avanzate dai senatori Fortunati e Spagnolli nei confronti del problema della meccanizzazione, posso assicurare che mi interesserò presso il Ministro perchè il problema sia risolto in modo da evitare che questo aspetto dell'organizzazione non venga sottratto al controllo dell'Amministrazione dello Stato.

Effettivamente, alcune espressioni nel testo dell'articolo 3 potrebbero venir vantaggiosamente modificate allo scopo di evitare possibili interpretazioni restrittive. Desidero però sia ben chiaro che il Governo non intende attuare alcuna discriminazione nella applicazione delle attuali leggi fiscali: il provvedimento mira soltanto a richiamare l'attenzione su alcune partite di normali entrate che, per motivi particolari, sono state, in qualche modo, fonte di minori gettiti, e che si ritiene possano rendere largamente di più attraverso l'istituzione di un ufficio di propulsione che coordini tutta la materia. È ovvio che tutte le altre fonti di entrate per lo Stato restano valide; altrimenti, sarebbero frustrati gli scopi che il provvedimento si propone.

Per quanto riguarda il lavoro straordinario, anche io ritengo che non ci si possa ripromettere grandi risultati da un lavoro straordinario da aggiungersi allo straordinario già attuato. Ma ritengo di potermi associare all'opinione espressa dal senatore Fortunati che questa dizione sia una maniera per consentire di dare un premio di rendimento, e che quindi possa far sì che, di fronte alla prospettiva di un miglioramento economico, vi possa essere un maggiore entusiasmo per il lavoro da parte dei funzionari.

Riguardo all'articolo 4, vorrei far osservare al senatore Piola che il procedimento previsto dal disegno di legge si verifica gia oggi spessissimo, in moltissimi reperimenti di copertura, e che quando si stabilisce di aumentare un'aliquota, come ci ha ricordato il senatore Fortunati — ed abbiamo un bilancio di competenza e non un bilancio di cassa — ci si riferisce ad un evento futuro. Non si può stabilire con precisione quale sarà l'ammontare di questo nuovo gettito: gli uffici del Ministero hanno calcolato che esso si aggirerà intorno ai quaranta miliardi. Mi associo benevolmente a questa valutazione che potrà essere coonestata nel giro di pochi mesi.

P R E S I D E N T E . Si è calcolato un maggior gettito di quaranta miliardi; ma occorre ricordare che gli Uffici del registro danno normalmente un gettito superiore al preventivato. Non dimentichiamo che nel 1961 il gettito delle imposte in genere è stato superiore di quattrocento miliardi al previsto. Le nuove iniziative che stiamo per approvare dovranno pertanto, per essere considerate veramente proficue, rendere molto di più dei previsti quaranta miliardi.

La nostra Commissione ha compiuto ieri, con l'approvazione delle indennità integrative, la sua opera di equiparazione di tutti gli uffici statali. Ora, agli stessi uffici nei riguardi dei quali si è appena terminato di equiparare, si attribuisce un « premio » in piu. Pongo il quesito se non si determini, in tal modo, una riapertura del problema.

F O R T U N A T I . Ai dipendenti del Ministero delle finanze non è stata attribuita, con i disegni di legge approvati nella scorsa seduta, alcuna indennità integrativa.

P R E S I D E N T E . Appunto. Si corre così il pericolo che ogni Ministero crei un ufficio di propulsione,

Poichè nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per il potenziamento dei servizi di accertamento delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, per una più diffusa e intensa ricerca della materia imponibile e dei mezzi atti a convalidarne l'esistenza, nonchè per imprimere un maggiore impulso all'azione di repressione delle violazioni e per accelerare la definizione delle vertenze in corso, è stabilita a carico del bilancio dello Stato la spesa di lire due miliardi per il corrente esercizio finanziario e per ciascuno degli esercizi 1962-63 e 1963-64.

(*E approvato*).

Art. 2.

Per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo precedente presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari è autorizzata, oltre i limiti normali, la prestazione di lavoro straordinario.

Le Amministrazioni, di cui al comma precedente, possono appaltare servizi meccanografici anche ad imprese estranee alle Amministrazioni stesse.

(*È approvato*).

Art. 3.

Presso ciascun Ispettorato compartimentale delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari è istituito un ufficio di propulsione e di coordinamento delle attività degli Uffici e degli organi che operano nei settori di rispettiva competenza.

L'attività degli Uffici del registro sarà diretta agli accertamenti di ufficio dei trasferimenti della proprietà, dell'usufrutto e del godimento di beni, compresi quelli che si verificano per causa di morte, nonchè delle cessioni della proprietà e del godimento di aziende industriali e commerciali.

I suddetti uffici cureranno, inoltre, l'appuramento del campione unico ed in particolare l'accertamento delle cause di decadenza da benefici tributari previsti da leggi speciali.

Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, oltre gli accertamenti d'ufficio verso soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione dei redditi ed oltre la revisione delle dichiarazioni non utili, eseguiranno piani coordinati di ispezioni documentali nei confronti dei soggetti tassabili in base a bilancio. Inoltre, intensificheranno le revisioni delle dichiarazioni dei redditi presentate dagli altri soggetti.

(*E approvato*).

Art. 4.

Alla copertura della spesa prevista dall'articolo 1 si farà fronte con una corrispondente quota delle maggiori entrate che conseguiranno allo sviluppo dei servizi nei settori impositivi dallo stesso articolo considerati.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Ricordo alla Commissione che è stato proposto dai senatori Oliva e De Giovine il seguente ordine del giorno:

« La 5ª Commissione finanze e tesoro del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 1987 concernente: "Iniziative per lo sviluppo dei servizi presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari", ravvisa nelle disposizioni proposte dal Governo una soluzione accettabile per motivi di riconosciuta urgenza ed in via provvisoria e sperimentale; e pertanto invita il Ministro delle finanze a proporre nel più breve termine possibile, d'intesa con il Ministro della riforma della pubblica amministrazione, norme organiche per una stabile e funzionale soluzione del problema dell'organizzazione e del

coordinamento dei servizi di accertamento tributario, di cui la Commissione — unanime — riconosce l'esigenza ».

Lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*E approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Misura dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione sullo spirito impiegato nella preparazione di vini vermouth e marsala » (1747)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Misura dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione sullo spirito impiegato nella preparazione di vini vermouth e marsala ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

P I O L A , *relatore*. Onorevoli colleghi, la legislazione vigente in materia di alcole colpisce quello proveniente da materie diverse dal vino e materie vinose, in particolare da mele, fichi e carrube, oltre che con l'imposta di fabbricazione, con un diritto erariale di lire 4.000 ad ettanidro per l'alcole proveniente da mele e di lire 8.000 per l'alcole da fichi e carrube.

L'alcole di vino non inferiore a 95° gode invece dal 16 settembre di ogni anno al 30 aprile dell'anno successivo di un abbuono sull'imposta di fabbricazione di lire 4.000 per ettanidro (articolo 4-*ter*, legge 27 ottobre 1957, n. 1031; articolo 3, secondo comma, e articolo 9 del decreto legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito con modificazioni nella legge 15 novembre 1955, n. 1037).

Essendo il costo di produzione dell'alcole di vino superiore a quello dell'alcole di fichi, mele e carrube, il sistema pareggia i prezzi fra i vari tipi una volta pagato il tributo. Senonochè, per effetto della disposizione dell'articolo 29 della legge 6 ottobre 1948, numero 1200, allorchè l'alcole viene impiegato per la preparazione del vermouth e del marsala, quello da mele carrube e fichi gode di una riduzione del 70 per cento dell'imposta di fabbricazione calcolata sull'imposta base di lire 44.000 ad ettanidro, mentre per quello di vino e materie vinose la riduzione viene calcolata su lire 40.000 ad ettanidro in forza dell'abbuono di lire 4.000 qui sopra ricordato, con la conseguenza che mentre il prezzo dell'alcole di vino usato per vermouth e marsala e di lire 47.000, quello di fichi e carrube è solo di lire 44.200, con una differenza di lire 2.800. E ovvio che tale maggior prezzo determina nella produzione del vermouth e marsala un uso molto largo di alcoole non proveniente da vino e materie vinose.

Col disegno di legge in esame si vuole togliere questa sperequazione tanto più grave in quanto le giacenze di spirito e acquavite da vino, per effetto delle agevolazioni temporanee di cui si è fatto cenno all'inizio di questa relazione, sono diventate notevolissime con effetto di depressione del mercato. La sperequazione viene annullata stabilendo che l'abbuono di imposta del 70 per cento, già ricordato, venga calcolato in ogni caso sull'aliquota base d'imposta depurata esclusivamente dell'abbuono di fabbricazione, spettante agli alcoli di seconda categoria (decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879 e successive modificazioni) prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico ed al lordo di qualsiasi altro eventuale abbuono o riduzione di imposta accordati allo spirito stesso.

Il vostro relatore, sulla base di quanto vi ha esposto, si onora di chiedervi l'approvazione del disegno di legge che risponde a criteri logici e giova al settore agricolo.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono favorevole all'approvazione del presente disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'abbuono d'imposta di fabbricazione nella misura del 70 per cento, concesso, in base all'articolo 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, allo spirito impiegato nella preparazione del vermouth e del marsala, va calcolato sull'aliquota d'imposta base depurata esclusivamente dell'abbuono di fabbricazione spettante, ai sensi del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, agli spiriti classificati di II categoria prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore ed al lordo di qualsiasi altro eventuale abbuono o riduzione d'imposta accordati allo spirito stesso.

(*È approvato*).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,55.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari